

**REGOLAMENTO INTERNO
PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI
IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA
AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 8, DEL D.LGS. 50/2016
(A_AA/01)**

INDICE

PREMESSE.....	3
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 Finalità	3
Art. 2 Processi aziendali coinvolti e Responsabile del Procedimento	4
Art. 3 Forme di acquisizione ed affidamento	5
Art. 4 Soglie e divieti di frazionamento.....	5
Art. 5 Acquisti in amministrazione diretta	5
Art. 6 Criteri di aggiudicazione per l'affidamento di lavori, servizi e forniture con modalità diverse dall'amministrazione diretta	6
TITOLO II – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	7
SEZIONE I – Lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00	7
Art. 7 Disciplina interna per gli affidamenti diretti	7
Art. 7.1 Ambito oggettivo e modalità di affidamento	7
Art. 7.2 Garanzie	8
SEZIONE II – Lavori, servizi e forniture di importo compreso tra € 40.000,00 e la soglia comunitaria.8	
Art. 8 Ambito oggettivo e modalità di affidamento	8
Art. 8.1 Perfezionamento del contratto	10
Art. 8.2 Garanzie	10
SEZIONE III – Disposizioni complementari	10
Art. 9 Valutazione dell'anomalia	10
Art. 10 Subappalto e avvalimento	10
Art. 11 Annullamento gara e mancata stipula del contratto.....	11
Art. 12 Disposizioni speciali per i servizi tecnici.....	11
Art. 13 Lavori di urgenza.....	11
Art. 14 Lavori di somma urgenza	11
Art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari e fatturazione elettronica.....	12
Art. 16 Verifica della prestazione.....	12
Art. 17 Albo Fornitori	12
TITOLO III – Norme transitorie e finali.....	14
Art. 18 Rinvio.....	14
Art. 19 Entrata in vigore.....	14

PREMESSE

Autoservizi FVG S.p.A. – SAF (di seguito SAF) è una società, il cui capitale azionario è composto per la quasi totalità da soggetti privati, che opera quale concessionaria unica nel territorio di competenza nel Trasporto Pubblico Locale urbano e extraurbano di Udine.

SAF è tenuta all'osservanza di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione dei contratti, qualora questi afferiscano all'esercizio delle attività di cui all'art. 118 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016).

Restano invece esclusi dalle procedure ad evidenza pubblica tutti i contratti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio dell'attività inerente il servizio di Trasporto Pubblico Locale, così come espressamente previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 50/2016. Questi contratti sono, tuttavia, gestiti seguendo le procedure interne, attraverso i principi evidenziati nell'art. 7 del presente Regolamento. Sono, altresì, esclusi dalle procedure ad evidenza pubblica i contratti aggiudicati ad un'impresa collegata a SAF, nei limiti di quanto espressamente previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 50/2016.

I contratti soggetti all'evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente vengono affidati da SAF secondo quanto previsto dalle norme del D. Lgs. 50/2016 laddove siano di valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), pari o superiore alle soglie comunitarie, come indicate all'interno dell'art. 35, comma 2, del Codice Contratti.

I contratti di valore stimato inferiore alle soglie precedenti, afferenti direttamente alle attività di cui all'art. 118 del D. Lgs. 50/2016, vengono affidati nel rispetto dei principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

Ai fini della definizione dell'ambito di applicazione del presente Regolamento, i suddetti importi si intendono automaticamente rinnovati qualora intervengano modifiche legislative in tale ambito, specificamente riferito ai *settori speciali*.

L'utilizzo del presente Regolamento ha inoltre l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, modalità di prevenzione e controllo in relazione alla gestione dell'esecuzione degli appalti e dei contratti al fine di prevenire, nello svolgimento di tale attività, la commissione degli illeciti previsti dal D. Lgs. 231/2001.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Nell'ambito delle attività di cui all'art. 118 del Codice dei Contratti Pubblici il presente Regolamento disciplina le modalità di acquisizione, affidamento ed esecuzione degli acquisti in economia di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, da affidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 8, del richiamato decreto.
2. Le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi sono volte ad assicurare il normale funzionamento di SAF tenuto conto delle esigenze correlate alla sicurezza, alla regolarità del servizio espletato, alle necessità dell'utenza e concernono tutte le attività svolte rientranti nel settore speciale.
3. Tutti gli interventi devono essere realizzati in armonia con i principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza. In particolare l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni nel settore speciale, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, garantiscono la qualità delle prestazioni e si svolgono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,

tempestività e correttezza, oltre che nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.

4. La partecipazione in Autoservizi FVG S.p.A. – SAF di Arriva Italia s.r.l., controllata da Deutsche Bahn, consente a SAF di fruire delle proposte commerciali che il gruppo Arriva, stante l'importante controllo e rappresentanza di aziende di TPL italiane, riesce ad ottenere dai fornitori.

Art. 2 Processi aziendali coinvolti e Responsabile del Procedimento

1. Il settore aziendale responsabile del presente Regolamento è l'Ufficio Approvvigionamenti, attualmente incaricato di tutti gli acquisti di lavori, beni e servizi della Società.

Nella richiesta di approvvigionamento sono coinvolte tutte le altre funzioni aziendali che, attraverso dettagliate procedure interne, procedono alla domanda di acquisti strumentali allo svolgimento delle proprie attività.

2. Autoservizi FVG S.p.A. – SAF ha individuato, tramite delega interna, un Responsabile del Procedimento (RUP), al quale sono demandate l'organizzazione, la scelta del contraente, l'affidamento, l'esecuzione ed il collaudo dei lavori e/o la verifica di conformità del lavoro, bene o servizio oggetto di acquisizione.
3. Il RUP provvede a creare le condizioni affinché il processo di ogni intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi di realizzazione programmati e ai costi preventivati, alla qualità richiesta per la prestazione, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra norma di legge.
4. Il RUP, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del Codice, espleta quelli espressamente previsti dal comma 4 dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016.

In particolare, nello svolgimento delle proprie attività, il RUP:

- formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione di ogni atto di programmazione di contratti di lavori, servizi e forniture;
 - cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
 - segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nella attuazione degli interventi;
 - coordina le attività necessarie per la nomina della commissione giudicatrice, laddove necessaria, da parte dell'organo competente e le relative procedure sotto il profilo della tempistica e delle modalità da seguire;
 - provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
 - provvede a verificare la corretta e tempestiva raccolta e pubblicazione dei dati, di cui alla L. 190/2012 ed al D.Lgs. 33/2013, di propria competenza.
5. Il nominativo del Responsabile del Procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.
 6. I compiti di competenza previsti per il RUP possono essere frazionati anche a più soggetti in relazione alle varie fasi procedurali ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 10, del D. Lgs. 50/2016.
 7. In base a specifiche deleghe interne il RUP può bandire gare, assegnare affidamenti e firmare contratti entro i seguenti limiti:
 - **fino a € 40.000,00** per lavori, servizi e forniture con affidamento diretto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e rotazione;

- **da € 40.000,00 a € 150.000,00** per **lavori** e **da € 40.000,00 a € 443.000,00** per **servizi** e **forniture** attraverso una procedura con consultazione di almeno 5 operatori economici individuati sulla base del proprio Albo Fornitori o indagini di mercato;

Art. 3 Forme di acquisizione ed affidamento

1. Le acquisizioni sottosoglia di lavori, beni e servizi possono essere effettuate:
 - in amministrazione diretta ex art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D. Lgs. 50/2016;
 - per affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
 - per procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016;
 - per procedura ordinaria ex art. 36, comma 2, lett. d), e comma 9, del D. Lgs. 50/2016.
2. Nella prima delle ipotesi le acquisizioni sono effettuate dal RUP mediante personale dipendente aziendale, o eventualmente assunto per l'occasione, con impiego di materiali e di mezzi di proprietà della stessa Azienda o appositamente noleggiati secondo le esigenze.
3. Nella altre ipotesi, le acquisizioni avvengono mediante affidamento della fornitura, del servizio o del lavoro, a terzi esterni all'Azienda.

Art. 4 Soglie e divieti di frazionamento

1. Le soglie comunitarie per le quali è applicabile il presente Regolamento sono quelle indicate all'art.35 del D. Lgs. 50/2016 periodicamente ed automaticamente aggiornate ai sensi dello stesso articolo, comma 3.
2. Gli importi delle soglie comunitarie sono così attualmente identificati:
 - **€ 443.000,00** per gli appalti di servizi e forniture;
 - **€ 5.548.000,00** per gli appalti di lavori;
 - **€ 1.000.000,00** per contratti di servizi specificati all'allegato IX A, del D. Lgs. 50/2016.
3. Il calcolo del valore stimato degli appalti è sempre da intendersi basato sul totale pagabile, I.V.A. esclusa, compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo.
4. Nessun intervento che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'affidamento alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di una fascia di importo inferiore. Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi distintamente individuati dagli strumenti programmatori della Società, nonché quelli che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile di Settore e/o del Responsabile del Procedimento.
5. Per le altre modalità di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici si rimanda all'art.35 del D. Lgs. 50/2016.
6. Gli importi non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione dell'impegno economico contrattuale ed extracontrattuale.
7. L'impresa affidataria resterà sempre obbligata ad effettuare ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto nel limite di un valore non superiore al 20% del contratto originario (c.d. quinto d'obbligo) ai sensi dell'art.106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso, il valore del contratto aumentato del 20% non dovrà superare i limiti di soglia sopra stabiliti.

Art. 5 Acquisti in amministrazione diretta

1. I soli acquisti di lavori possono essere effettuati in amministrazione diretta. L'acquisizione in amministrazione diretta può effettuarsi per importi inferiori a € 150.000,00.

2. I lavori in amministrazione diretta sono disposti dal RUP ed effettuati mediante personale dipendente aziendale, o eventualmente assunto per l'occasione, con impiego di materiali e di mezzi di proprietà della stessa Azienda.
3. È comunque fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applicano le seguenti procedure:
 - se complessivamente l'importo dei lavori, comprensivo dell'acquisto o del noleggio dei mezzi, è inferiore a € 40.000,00 si procede con affidamento diretto;
 - se complessivamente l'importo dei lavori, comprensivo dell'acquisto o del noleggio dei mezzi, è inferiore a € 150.000,00 si procede con la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
4. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori concorrono alla determinazione dei limiti di importo per l'ammissibilità delle procedure di acquisizione sottosoglia.

Art. 6 Criteri di aggiudicazione per l'affidamento di lavori, servizi e forniture con modalità diverse dall'amministrazione diretta

1. In merito ai criteri di aggiudicazione si applica quanto previsto nell'art.95 del D. Lgs. 50/2016. In particolare, per la scelta del contraente, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, SAF, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.
2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
 - contratti relativi ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;
 - contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a € 40.000,00.
3. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
 - a. per i lavori di importo pari o inferiore a € 1.000.000,00, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
 - b. per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
 - c. per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
4. In caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo SAF ne da adeguata motivazione, indicando nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.
5. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto.

6. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
7. Nei casi di offerta economicamente più vantaggiosa viene sempre riservato un punteggio, che potrà variare a seconda dell'oggetto della gara, ad imprese in possesso di certificazioni di Qualità, Ambiente, Sicurezza e/o di un Modello di Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001.

TITOLO II – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

SEZIONE I – Lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00

Art. 7 Disciplina interna per gli affidamenti diretti

1. In accordo con le linee guida stabilite da Arriva/DB, SAF ha definito le modalità di gestione degli approvvigionamenti. All'interno del proprio Sistema di gestione costituito da:
 - Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza e Qualità del Servizio;
 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 (MOG);
 - Sistema BilMoG.

SAF ha stabilito le regole da seguire nella *Procedura Approvvigionamenti e Acquisti*, che comprende le fasi di:

- ricerca e qualifica del fornitore;
- definizione dei fabbisogni;
- modalità di richiesta beni/servizi;
- lancio degli ordini;
- controlli sugli ordini, sugli acquisti effettuati e sui beni/servizi ricevuti;
- controlli su pagamento delle fatture.

Art. 7.1 Ambito oggettivo e modalità di affidamento

1. Con riferimento ai servizi (inclusi i servizi di progettazione), forniture e lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 si può procedere, su determinazione del RUP, all'affidamento diretto.
2. È consentito l'affidamento diretto ad una sola ditta da parte del RUP, che ha tuttavia facoltà di acquisire più offerte/preventivi, in modo da verificare i requisiti qualitativi della prestazione e la congruità dei prezzi.
3. L'affidamento diretto deve rispettare, in ogni caso, i principi di rotazione, di non discriminazione e di parità di trattamento, attraverso la formazione di un elenco di potenziali affidatari fra cui effettuare tali affidamenti, chiarendo con precisione i criteri di attribuzione delle singole commesse.
4. In mancanza nel proprio Albo, o in quello di Arriva Italia, di fornitori qualificati potenziali concorrenti SAF procede all'individuazione degli operatori economici tramite indagini di mercato secondo le modalità ritenute più convenienti, anche tramite consultazione di cataloghi elettronici di altre stazioni appaltanti, nonché di altri elenchi ufficiali esistenti, oppure attraverso contatti con associazioni di categoria. Le indagini di mercato potranno essere effettuate anche attraverso avviso pubblicato sul proprio profilo internet www.saf.ud.it per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta.

5. Per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00 è sufficiente, a valere come stipula di contratto la comunicazione di affidamento o l'accettazione di preventivo/offerta formalizzato dal fornitore, inviati anche tramite posta elettronica.
6. La lettera di affidamento o l'accompagnatoria all'accettazione del preventivo/offerta prevedono sempre la comunicazione dell'adozione, da parte di SAF, del Modello di Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e delle istruzioni per consultarne il Codice Etico sul sito internet aziendale.
7. A discrezione del RUP, anche per le acquisizioni di importo inferiore a € 40.000,00 assegnate attraverso affidamento diretto, possono essere espletate attività di gara, con richiesta di offerta attraverso bando e disciplinare.
8. Il RUP ha facoltà di prescindere dal richiedere cauzioni e coperture assicurative per lavori, servizi e forniture rientranti nelle soglie d'importo per l'affidamento diretto.
9. Le prestazioni del contratto di lavori devono essere eseguite di norma direttamente dall'appaltatore, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di lavori con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo. Nella richiesta di offerta potranno essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L'eventuale ricorso a subaffidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, con le eccezioni da essa previste.

Art. 7.2 Garanzie

1. Le ditte esecutrici e/o fornitrici possono essere tenute a presentare garanzia fidejussoria di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. Di norma si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016.
2. Può essere richiesta polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.

SEZIONE II – Lavori, servizi e forniture di importo compreso tra € 40.000,00 e la soglia comunitaria.

Art. 8 Ambito oggettivo e modalità di affidamento

1. Ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie, qualora l'oggetto e le caratteristiche dei servizi, forniture e lavori da affidare richiedano maggiori analisi, SAF procede agli affidamenti secondo le seguenti modalità:
 - Gli appalti per servizi e forniture di importo compreso tra € 40.000,00 e la soglia comunitaria (attualmente € 443.000,00) sono affidati da SAF, nel rispetto dei principi di concorrenza e rotazione, attraverso confronto concorrenziale mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
 - I lavori di importo compreso tra € 40.000 e € 150.000 sono affidati tramite procedura negoziata di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 con consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
2. Gli operatori economici consultati devono essere iscritti nel sistema AVCpass sul sito ANAC (www.anticorruzione.it) per poter generare il PassOE necessario alla partecipazione di gare e di procedure negoziate espletate da SAF.

3. Il RUP invita simultaneamente le imprese a presentare offerta mediante lettera d'invito, di norma inviata a mezzo pec; le lettere d'invito devono indicare un termine perentorio per la presentazione dell'offerta, nonché le modalità di presentazione della stessa.
4. La lettera d'invito deve contenere i seguenti elementi:
 - a. luogo di esecuzione e oggetto dell'appalto;
 - b. descrizione dei lavori/le caratteristiche tecniche delle prestazioni o del bene;
 - c. importo previsto a base d'asta, al netto IVA, con indicazione degli eventuali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, i termini e le modalità di pagamento;
 - d. garanzie richieste;
 - e. termine di presentazione delle offerte;
 - f. periodo di giorni di validità delle offerte stesse;
 - g. termine per l'esecuzione del lavoro/della prestazione o fornitura del bene;
 - h. criterio di aggiudicazione prescelto e gli elementi di valutazione (nel caso in cui sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
 - i. eventuale clausola che escluda l'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - j. previsione e misura delle penali;
 - k. obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
 - l. requisiti soggettivi, di partecipazione e di esecuzione, richiesti all'operatore economico e indicazione della documentazione richiesta da prodursi per il tramite del DGUE;
 - m. modalità di svolgimento della gara;
 - n. il nominativo del RUP;
 - o. eventuale capitolato speciale d'appalto/foglio patti e condizioni.
5. L'affidatario del lavoro, del servizio o della fornitura deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, di qualificazione e delle capacità tecnico-professionali ed economico-finanziarie prescritte per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
6. Nei casi in cui sia necessario, per le caratteristiche dei lavori, delle prestazioni o dei prodotti, è predisposto un capitolato tecnico da allegare al bando e al disciplinare.
7. Nella determinazione dell'importo a base di gara il RUP si avvale dei dati consuntivi di precedenti lavori, servizi o forniture, delle rilevazioni dei prezzi di mercato, nonché di eventuali tariffari di riferimento.
8. Le offerte degli operatori economici devono pervenire in busta chiusa, secondo le modalità stabilite nella lettera di invito, che ne garantiscano la segretezza.
9. Le buste sono aperte dal RUP e da almeno un suo collaboratore, che procede alla redazione del verbale. Nei soli casi in cui si procede all'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si rende necessaria la nomina di una commissione aggiudicatrice.
10. Al termine della procedura è dichiarata la proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente. La proposta di aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, che diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti.
11. SAF si riserva di dare avvio alle attività attraverso la determina di affidamento nelle more della stipula del contratto.
12. La determina di affidamento deve contenere almeno i seguenti elementi:

- la specifica attestazione del rispetto delle condizioni di applicabilità e delle norme richiamate nel presente Regolamento, nonché eventualmente la puntuale motivazione di eventuali deroghe;
- l'importo di affidamento e il rinvio alle clausole del disciplinare, accettate dall'affidatario;
- l'attestazione che sui prezzi di affidamento è stato formulato giudizio di congruità da parte del RUP.

Art. 8.1 Perfezionamento del contratto

1. I contratti sono stipulati mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016.
2. Il contratto può essere sostituito da unilaterale comunicazione di affidamento da parte di SAF, con riferimento alla documentazione di gara/affidamento già visionata ed accettata nella sua totalità dal fornitore, inviata anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
3. Il contratto o la lettera di affidamento prevedono sempre la comunicazione dell'adozione, da parte di SAF, del Modello di Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e delle istruzioni per consultarne il Codice Etico sul sito internet aziendale.

Art. 8.2 Garanzie

1. A discrezione del RUP possono essere richieste le garanzie ai sensi degli artt. 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016.
2. Può essere richiesta polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.

SEZIONE III – Disposizioni complementari

Art. 9 Valutazione dell'anomalia

1. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso è applicato il meccanismo per l'individuazione delle offerte anormalmente basse previsto dall'art. 97, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016.
2. Se è utilizzato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
3. In ogni caso, la stazione appaltante potrà valutare la congruità di quelle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiono anormalmente basse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016.
4. Nei Disciplinari o nelle lettere d'invito sono specificate le modalità di presentazione delle eventuali giustificazioni richieste a corredo dell'offerta. Per la verifica dell'anomalia si applicano i commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 97 del Codice.

Art. 10 Subappalto e avvalimento

1. Il subappalto può essere ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
2. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 50/2016, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere

b) e c) del D. Lgs. 50/2016, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del D. Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso si applicano le disposizioni relative all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 11 Annullamento gara e mancata stipula del contratto

1. SAF si riserva il diritto di:

- procedere all'annullamento della gara qualora sussistano motivate ragioni, individuate con
- provvedimento del Responsabile del Procedimento;
- non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta venisse ritenuta idonea o conveniente;
- non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta l'aggiudicazione, nel caso di esito negativo delle verifiche sull'aggiudicataria o in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni.

Art. 12 Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:

- i servizi di architettura e ingegneria limitatamente alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori;
- le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'art. 26 del D. Lgs. 50/2016;
- le attività di supporto al RUP di cui all'art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016;
- le prestazioni strumentali connesse ai servizi di cui sopra;
- ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa.

2. L'acquisizione dei servizi tecnici di valore inferiore a € 40.000,00 può essere effettuata mediante affidamento diretto.

3. Per gli importi pari o superiori a € 40.000,00 ed inferiori a € 100.000,00 si procede con la procedura negoziata senza bando.

Art. 13 Lavori di urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno determinato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal RUP o dal tecnico all'uopo incaricato. Al verbale segue la redazione di una perizia estimativa che costituisce presupposto sufficiente per definire l'ammontare della spesa e consentire l'adozione del provvedimento di impegno.

3. Il RUP attiva con sollecitudine le procedure previste dal presente Regolamento per la scelta del contraente.

Art. 14 Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio il soggetto, o il RUP o il tecnico all'uopo incaricato, che si reca prima sul luogo, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal RUP o dal tecnico.
3. Il RUP o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi, unitamente al verbale di somma urgenza, e valuta in questa fase l'approvazione e l'assunzione dell'impegno di spesa.
4. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione, il RUP procede all'immediata sospensione dei lavori ed alla liquidazione delle sole spese relative alla parte già eseguita.
5. Si applica quanto previsto all'art. 163 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari e fatturazione elettronica

1. I contratti, in qualsiasi forma adottati, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono riportare:
 - l'impegno dell'affidatario a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale SAF deve effettuare i pagamenti;
 - l'assunzione da parte dell'affidatario di tutti gli obblighi di cui alla sopracitata legge nell'esecuzione del contratto stesso, pena la nullità assoluta, nonché la previsione di risoluzione nel caso in cui le transazioni effettuate vengano svolte senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - l'assunzione da parte dell'affidatario di prevedere tali obblighi nei confronti di subappaltatori;
 - l'impegno dell'affidatario inserire in fattura il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo all'appalto vinto;
 - l'obbligo di inviare le fatture elettroniche esclusivamente tramite il sistema di interscambio, come previsto dalla legge 27/15/2017 n. 205.

Art. 16 Verifica della prestazione

1. L'esattezza degli adempimenti contrattuali e la qualità delle prestazioni sono oggetto di appositi controlli, se del caso in corso d'opera, mediante collaudi e verifiche.
2. Le verifiche sono effettuate anche:
 - attraverso personale interno, sia perché insite nella propria mansione (personale ispettivo e di controllo), sia su richiesta del RUP;
 - a seguito di segnalazione da parte delle funzioni aziendali destinatarie dell'oggetto del lavoro, servizio o fornitura.
3. Al collaudo dei lavori si applicano le disposizioni previste nell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 compatibilmente alla natura e agli importi di volta in volta affidati.
4. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8 dell'art. 102, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato.
5. Nel rispetto della responsabilità solidale, ulteriori verifiche potranno essere effettuate sul corretto versamento da parte degli appaltatori delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente dovute in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito degli affidamenti assegnati da SAF, anche al fine di evitare l'impiego di lavoratori stranieri irregolari.

Art. 17 Albo Fornitori

1. Nel rispetto dei principi del Trattato CE a tutela della concorrenza e del D. Lgs. 50/2016 SAF provvede alla costituzione, tenuta ed aggiornamento di un Albo Fornitori aziendale. La

- partecipazione in SAF di Arriva Italia s.r.l. consente alla stessa di usufruire dell'Albo Fornitori di Gruppo.
2. L'Albo Fornitori è utilizzato per procedere all'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerte o a partecipare a procedure di gara nel rispetto, ove possibile, del principio di rotazione.
 3. I candidati in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad altro registro ufficiale se previsto dalla legge, si iscrivono all'Albo seguendo le modalità operative on line (istruzioni su www.saf.ud.it) per le categorie per le quali sono in possesso dei requisiti di capacità tecnico-economica.
 4. Successivamente l'Ufficio Appalti di SAF, previa verifica formale della correttezza dei dati dichiarati, provvede all'abilitazione dei candidati.
 5. Le richieste di iscrizione non vincolano SAF all'abilitazione del candidato.
 6. A ciascun operatore economico viene comunicato l'accoglimento della propria richiesta di iscrizione, ovvero il rifiuto motivato.
 7. L'iscrizione all'Albo Fornitori SAF ha durata triennale. Tuttavia per mantenere attiva l'iscrizione l'operatore economico è tenuto ad aggiornare, su richiesta di SAF, la documentazione che abbia scadenza diversa (ad esempio DURC, o certificati di qualità) e ad avvisare tempestivamente su eventuali modifiche avvenute (ad esempio ragione sociale).
 8. Sono cancellati dall'Albo i soggetti che:
 - non abbiano provveduto al rinnovo alla scadenza dei tre anni;
 - non abbiano provveduto ad inviare la documentazione scaduta quando richiesta;
 - si siano resi responsabili di false dichiarazioni;
 - si siano resi responsabili di gravi inadempimenti contrattuali attestati dal RUP;
 - non abbiano provveduto a segnalare tempestivamente il venir meno dei requisiti necessari per l'abilitazione;
 - non abbiano risposto all'invito per tre volte consecutive.
 9. La cancellazione di cui al comma precedente viene disposta dal RUP su segnalazione dei collaboratori dell'Ufficio Appalti.

TITOLO III – Norme transitorie e finali

Art. 18 Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applica il D. Lgs.50/2016 e il relativo Regolamento di esecuzione e loro modifiche o integrazioni.
2. Successive modificazioni o integrazioni alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, prevarranno, in quanto applicabili, rispetto alle disposizioni del presente Regolamento, che si intenderanno di diritto abrogate.

Art. 19 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Autoservizi FVG S.p.A. – SAF e sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet www.saf.ud.it.